



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
- Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
va@pec.mite.gov.it  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
- Commissione Tecnica PNRR/PNIEC  
COMPNIEC@pec.mite.gov.it  
e p.c. Ministero della cultura – Soprintendenza  
Speciale per il PNRR  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**Oggetto:** [ID: 11143] Procedura di V.I.A.-P.N.I.E.C., ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006, e s. m.i., relativa al progetto di un Impianto agrivoltaico denominato "Energia olearia Santu Perdu" con relative opere di connessione, sito in Villasor (SU) della potenza di 64,36 MW. Proponente: Peridot Solar Opal S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione osservazioni. Integrazione.

In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto, richiamata la nota prot. D.G.A. n. 11846 del 11.04.2024, si trasmette, ad integrazione della stessa, il contributo istruttorio reso dal Dipartimento Cagliari e Medio Campidano dell'A.R.P.A.S., con nota prot. n. 13337 del 12.04.2024 (prot. D.G.A. n. 11912 di pari data) e dal Servizio del genio civile di Cagliari, con nota prot. n. 17162 del 19.04.2024 (prot. D.G.A. n. 12803 di pari data).

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**

Delfina Spiga

**Sigliato da :**

SILVIA PUTZOLU

GIANSALVO SERRA

FELICE MULLIRI



Firmato digitalmente da  
Delfina Spiga  
22/04/2024 17:40:20



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano  
Linee di attività Procedimenti Ambientali VIA-VAS  
2024 – EI/10.242 – Codice E.9.1.3.5

Cagliari, 11 aprile 2024

> **Regione Autonoma della Sardegna**  
Assessorato Difesa Ambiente  
Direzione Generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  
Ambientali  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

**Oggetto: [ID: 11143] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un Impianto agrivoltaico denominato "Energia olearia Santu Perdu" con relative opere di connessione, sito in Villasor (SU) della potenza di 64,36 MW. Proponente: Peridot Solar Opal S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Contributo istruttorio.**

Il presente contributo istruttorio, contenente le osservazioni di questo Dipartimento per il procedimento in oggetto sui soli aspetti ambientali di competenza, viene reso a seguito della richiesta formulata da codesta Direzione con la nota n.8709 del 13/03/2024 acquisita agli atti dell'ARPAS con prot. n. 9695 del 14/03/2024. Esso viene reso sulla base degli elaborati consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica> al fine di consentire a codesta Direzione di raccogliere/formulare le osservazioni regionali sul progetto in esame.

## 1. Informazioni generali

<i>Soggetto richiedente (Autorità competente)</i>	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.)
<i>Soggetto proponente:</i>	Peridot Solar Opal S.r.l.
<i>Progetto sul quale viene richiesto il parere:</i>	Impianto agrivoltaico "Energia olearia Santu Perdu"
<i>Ubicazione:</i>	Comune di Villasor
<i>Procedimento nell'ambito del quale viene richiesto il parere:</i>	Procedura di V.I.A. – P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006
<i>Norma di riferimento ai sensi del quale si esprime il parere:</i>	L. 241/1990 art 14-ter D.lgs. 152/2006 Parte II



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

L'impianto agrivoltaico "Energia olearia di Santu Perdu" ha una potenza di 64,4 MW ed è interamente collocato, elettrodotto compreso, nel territorio del Comune di Villasor, in Provincia di Sud Sardegna. L'impianto elettrico prevede l'installazione di circa 91.944 moduli fotovoltaici, 168 inverter di stringa e 14 cabine di trasformazione che confluiranno in 1 cabina di raccolta.

La componente agricola prevede un uliveto coltivato a siepe che prevede un'irrigazione a goccia. Gli ulivi previsti sono circa 94.270 e sono in numero superiore ai pannelli fotovoltaici. Completa la proposta agricola un'apicoltura estesa all'intero impianto.

La mitigazione occupa 15,7 ha ed è costituita da circa 1.950 alberi e 4.157 arbusti, mentre alle aree di compensazione naturalistica è dedicata una superficie di 16,5 ha. Nel complesso, quindi, le aree destinate ai fini ambientali corrispondono al 28% della superficie totale.

Il sito interessato dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, esteso per circa 116.5 ha, è localizzato in una zona a vocazione prettamente agricola, a metà strada tra l'abitato di Villasor e quello di Decimoputzu, lungo la SP 196 che li collega.

## **2. Osservazioni**

Esaminata la documentazione trasmessa, si ritiene, per quanto di competenza, di formulare le seguenti osservazioni sul Progetto di monitoraggio ambientale e sulla gestione delle terre e rocce da scavo.

### ***Progetto di monitoraggio ambientale***

Si ritiene che il Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) debba essere aggiornato e implementato come di seguito specificato:

- Il PMA non prevede il monitoraggio della componente *aria* che si ritiene, invece, che debba essere monitorata. Data la natura delle opere in progetto, emissioni in atmosfera potenzialmente significative (in particolare delle polveri) sono attese, in corso d'opera, dalle attività di scavo, dalla movimentazione dei mezzi d'opera e dal trasporto dei materiali nelle aree di cantiere, mentre, nella fase successiva di entrata in esercizio dell'opera, le emissioni riguarderanno esclusivamente la movimentazione dei mezzi necessari all'eventuale manutenzione degli aerogeneratori e saranno pertanto poco rilevanti.

Pertanto, si ritiene sia opportuno, in ragione di quanto sopra riportato, che venga aggiornato il PMA con l'inserimento della componente ambientale *aria/atmosfera* al fine del suo monitoraggio durante le fasi di cantierizzazione degli interventi. Il PMA dovrà indicare la posizione delle postazioni di monitoraggio, le metodiche di rilievo e di misurazione, la strumentazione che si prevede di utilizzare e la tempistica dei monitoraggi (tempo di campionamento e/o di misura e la frequenza di campionamento).

Per la corretta progettazione del monitoraggio di tale componente si rimanda agli indirizzi metodologici riportati nella specifica sezione delle "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

*Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)*” (si veda in particolare il § 6.1).

I punti di monitoraggio dovranno essere individuati in prossimità dei potenziali recettori che potranno subire l'impatto delle lavorazioni. Gli inquinanti atmosferici monitorati dovranno essere almeno PM10 e PM2.5.

Si segnala che questa Agenzia gestisce una rete di monitoraggio della qualità dell'aria distribuita nell'intero territorio regionale e che il punto più prossimo e rappresentativo dell'area su cui ricade il progetto è quello ubicato ad Assemini.

Il proponente potrà pertanto valutare i valori delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici monitorati (almeno PM10 e PM2.5) prendendo come riferimento le serie storiche dei valori misurati nel punto di monitoraggio CENAS9 (Via Sicilia). Poiché la produzione di polveri dalle attività previste (sia per le lavorazioni che per la dispersione provocata dai mezzi di trasporto del materiale) genera la formazione di particelle appartenenti tipicamente alla frazione *coarse* (cioè appartenenti al PM10 e non al PM2.5), il confronto delle due frazioni rispetto alle stazioni di riferimento della rete potrà contribuire nell'interpretazione dei risultati. Ai fini della corretta interpretazione dei risultati, è necessario che il monitoraggio delle polveri venga svolto in concomitanza con quello dei parametri meteorologici più significativi (velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, temperature dell'aria, umidità relativa e assoluta, precipitazioni atmosferiche).

Le fasi di cantierizzazione degli interventi sono caratterizzate da una grande variabilità, in quanto strettamente legate alla tipologia delle lavorazioni effettuate e influenzate dalla contingente localizzazione e organizzazione del cantiere. Sulla base del cronoprogramma di dettaglio delle attività, dovranno, pertanto, essere individuate le fasi critiche più impattanti – in particolar modo per quanto riguarda la produzione di polveri - in cui effettuare i monitoraggi dell'aria.

- Per ciò che attiene al monitoraggio dell'*ambiente idrico superficiale* sarebbe auspicabile si chiarisse quali sono i corpi recettori individuati nella carta "*Posizionamento dei punti di monitoraggio*", con l'indicazione perlomeno dei nomi dei fiumi da monitorare, e che la stessa fosse di dettaglio sufficiente da poterne consentire una valutazione più accurata.
- Per quanto attiene alla componente *suolo*, oltre alle indagini previste per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017, si ritiene sia opportuno che sia effettuato uno specifico monitoraggio per la verifica degli effetti sulle caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche del suolo determinati dalla copertura operata dai pannelli. Per la progettazione di tale monitoraggio si suggerisce di fare riferimento alle "*Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra*" redatte dalla IPLA S.p.a. (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente) su incarico della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed approvate con D.D. 27 settembre 2010, n. 1035/DB11.00<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> [http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/45/attach/dddb110001035\\_040\\_a1.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/45/attach/dddb110001035_040_a1.pdf)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

- Per il monitoraggio dell'impatto *microclimatico* generato dall'installazione del campo fotovoltaico si fa riferimento al documento per il microclima sull'agrivoltaico di giugno 2022. Si consiglia, per un più completo ed approfondito monitoraggio, di consultare anche le più aggiornate e recenti le Linee guida sul monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT redatte dalla ARPA Veneto<sup>2</sup> del marzo 2024.
- Le valutazioni dei potenziali effetti significativi e negativi sulle componenti ambientali dovranno riguardare tutte le fasi del progetto, ovvero realizzazione, esercizio, e dismissione dell'impianto.
- Il PMA dovrebbe esplicitare le misure correttive e compensative da adottare in caso di impatti ambientali negativi e significativi non previsti inizialmente, ovvero ulteriori o diversi, o di entità significativamente superiore a quelli attesi.
- Il PMA deve prevedere l'accertamento della corretta realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale indicate nello SIA e la verifica della loro efficacia rispetto agli obiettivi attesi.
- Per quanto attiene al monitoraggio del rumore si rimanda al parere espresso dal Servizio Agenti Fisici della Direzione Tecnico Scientifica ARPAS.

### **Terre e rocce da scavo**

Si ritiene che l'elaborato "*Piano preliminare di utilizzo di terre e rocce da scavo*" debba essere aggiornato e implementato come di seguito specificato:

- Nell'elaborato viene riportato che i materiali scavati rientrano nella definizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), e che, pertanto, il documento presentato rappresenta il "*Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*"<sup>3</sup>. Più avanti si legge, però, che "*il Piano di Utilizzo dovrà essere redatto secondo quanto indicato nell'Allegato 5 del DPR 120/2017*"<sup>4</sup>.

È necessario che sia definito in modo univoco il regime normativo a cui saranno assoggettati i materiali scavati e che venga conseguentemente dato seguito ai relativi adempimenti previsti dal DPR 120/2017 in modo chiaro e univoco (presentazione del "*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*" o del "*Piano di utilizzo*").

- Il *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* non sviluppa in maniera sufficientemente esaustiva i seguenti contenuti minimi previsti dall'art. 24, comma 3, del DPR 120/2017:

a) *descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;*

<sup>2</sup> [https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2024/03/Monitoraggio-impatto-microclimatico-da-FVT-e-A-FVT\\_Linea-Guida-Arpav-1.pdf](https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2024/03/Monitoraggio-impatto-microclimatico-da-FVT-e-A-FVT_Linea-Guida-Arpav-1.pdf)

<sup>3</sup> L'art. 24 del DPR 120/2017 prevede che il Piano Preliminare di Utilizzo deve essere redatto per le terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>4</sup> Il Piano di utilizzo di cui all'art. 9 del D.P.R. 120/2017 non è previsto nel caso di terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

b) *inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);*

c) *proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:*

1. *numero e caratteristiche dei punti di indagine;*
2. *numero e modalità dei campionamenti da effettuare;*
3. *parametri da determinare;*

d) *volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;*

e) *modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.*

Si evidenzia, a tal proposito, che il Piano preliminare di utilizzo deve essere inteso come un elaborato "stand alone", che deve cioè riportare tutte le informazioni previste senza rimandi ad altri elaborati.

- A pag. 9 del Piano viene indicata la Provincia di Viterbo come Autorità Competente.
- Si ricorda, infine, che, in accordo con le soprarichiamate disposizioni normative e con le indicazioni delle Linee Guida SNPA 22/2019 di settore<sup>5</sup>, per effettuare il riutilizzo *in situ* delle terre e rocce ai sensi dell'art. 185 d.lgs. 152/2006 i requisiti per l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti sono i seguenti:
  - Accertamento della non contaminazione: in base al comma 1 dell'art. 24 del DPR 120/2017 la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4 dello stesso decreto. Per la numerosità dei campioni e per le modalità di campionamento, devono essere applicate le procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 per i grandi cantieri in VIA/AIA. Nelle aree di scavo il numero di punti d'indagine non potrà essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area, dovrà essere aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella 2.1 dell'Allegato 2. Lungo i cavidotti il campionamento dovrà essere effettuato almeno ogni 500 metri lineari. Per quanto riguarda la scelta dei parametri da determinare per la verifica della non contaminazione si deve far riferimento all'Allegato 4, così come indicato nel comma 1 del medesimo art.24.
  - Riutilizzo allo stato naturale: il riutilizzo delle terre e rocce deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. In tal senso, nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento può essere effettuata ai fini dell'esclusione dall'alveo dell'art. 185 comma 1 lett. c) del TUA. Diversamente i materiali escavati dovranno essere gestiti come rifiuti oppure, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 184 bis, come sottoprodotti.

<sup>5</sup> "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n.54/19  
<https://www.snambiente.it/snpa/linee-guida-sullapplicazione-della-disciplina-per-lutilizzo-delle-terre-e-rocce-da-scavo/>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

- Riutilizzo nello stesso sito: il riutilizzo deve avvenire nel sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo. Il "sito" deve essere inteso come l'area cantierata, caratterizzata da contiguità territoriale, in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. All'interno del sito così definito possono identificarsi una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia "*riutilizzato ... (omissis) ..., nello stesso sito in cui è stato escavato*" in base a quanto disciplinato dall'art. 185, comma 1 lett. C.

### 3. Conclusioni

Come sopra più dettagliamene esposto, si ravvisa, per quanto di competenza, la necessità di aggiornare il PMA e il Piano preliminare di utilizzo di terre e rocce da scavo.

**Per il Direttore del Dipartimento**  
Alessandro Sanna

**Il Dirigente**  
Romano Ruggeri

**I funzionari istruttori:**

Massimiliano Bianco  
[mbianco@arpa.sardegna.it](mailto:mbianco@arpa.sardegna.it) – 070 4042 685

Giorgia Ravastini  
[gravastini@arpa.sardegna.it](mailto:gravastini@arpa.sardegna.it) – 070 4042 656

**Dichiarazione in merito a conflitti di interessi, ai sensi art. 6, DPR 16 aprile 2013, n. 62 e art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241**

I sottoscritti Massimiliano Bianco e Giorgia Ravastini, consapevoli delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.ei. e in osservanza dell'art. 8 *Conflitti di interesse e obbligo di astensione* del Codice di Comportamento dei dipendenti ARPAS adottato con DDG 38/2022 del 04/02/2022 a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001, sotto la propria responsabilità, per quanto al momento a conoscenza, **DICHIARANO con riferimento al seguente procedimento:**

- di non avere rapporti di collaborazione diretti o indiretti, a titolo gratuito o oneroso con soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi in attività o decisioni inerenti alla pratica in oggetto;
- che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, non hanno rapporti di collaborazione diretti o indiretti, a titolo gratuito o oneroso con soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi in attività o decisioni inerenti alla pratica in oggetto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

**Oggetto:** [ID: 11143] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un Impianto agrivoltaico denominato "Energia olearia Santu Perdu" con relative opere di connessione, sito in Villasor (SU) della potenza di 64,36 MW. Proponente: Peridot Solar Opal S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) - Cod. prat.: IA 2024-0110.

Con riferimento all'istanza di codesta Direzione Generale dell'Ambiente, prot. n. 8709 del 13/03/2024, acquisita in data 14.03.2024 con n. 11885 del protocollo della Direzione Generale dei lavori Pubblici, tesa ad ottenere il parere di competenza relativamente al procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicarsi in Villasor (SU) e Decimoputzu (SU) di potenza di picco pari a 64.360,80 kWp costituito da 91.944 moduli fotovoltaici in silicio cristallino. In campo saranno installati n. 168 inverter di stringa di potenza nominale 320 kW. E' previsto il collegamento in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN 150/36 kV da inserire in entra-esce alle linee a 150 kV "Tuili – Villasor" e "Taloro – Villasor".

Ciò premesso, per quanto di competenza questo Ufficio rilascia l'approvazione ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, di opere interferenti con i corsi d'acqua individuati nella cartografia catastale e tecnica regionale, nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare - Carta topografica d'Italia-serie 25V edita per la Sardegna dal '58 al '65 - compresi, inoltre, quei corsi d'acqua che allo stato attuale seguono un percorso diverso a causa di evoluzione naturale o a causa di interventi di deviazione o derivazione, nonché quelli individuati in sede di sopralluogo; nell'individuazione si tiene conto delle disposizioni contenute nella normativa specifica in materia e del reticolo idrografico approvato con Del. n.3 del C.I. Autorità di Bacino regionale del 30.07.2015 ai fini PAI.

Sulla base del database cartografico di riferimento regionale sopra indicato, le aree interessate dall'installazione dei moduli fotovoltaici sono limitrofe agli elementi idrici individuati con gli idronomi "Fiume\_33189", "Fiume\_1949", "Fiume\_9101", Fiume\_7719. In merito si ricorda che devono essere rispettate le disposizioni del sopracitato R.D. n. 523/1904, con particolare riferimento ai vincoli di cui all'art. 96 lett. f): all'interno di una fascia di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua l'esecuzione di opere edili



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

(fabbriche e scavi) sono vietate, mentre solo nel caso di recinzioni (da intendersi in rete metallica e infisse nel terreno naturale, comunque non realizzate con muratura continua) la distanza di rispetto è da considerarsi non inferiore ai metri 4.00. Tanto meno, le eventuali recinzioni possono comportare ostacolo trasversale al libero deflusso delle acque naturali incanalate.

Relativamente all'interferenza della linea di connessione con gli elementi idrici "Canale Riu Nou" e "Fiume\_5858", in corrispondenza dei quali è prevista, come riportato nell'elaborato E-R03 "Relazione sui cavidotti", un'opera di staffaggio dei cavidotti nel fianco dei rispettivi ponti, si comunica che le infrastrutture a rete possono essere realizzate in appoggio (mediante zancature o similari) ad attraversamenti (quali ponti stradali) esistenti e realizzati prima dell'entrata in vigore del PAI (in assenza di alloggi all'uopo destinati, quali cavedi o similari, autorizzati) solo se i medesimi attraversamenti rispettano le disposizioni contenute nella "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti" approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, n.2 del 17.10.2017, ciò indipendentemente dal fatto che le stesse opere d'arte ricadano o meno in aree pericolose perimetrate dal P.A.I.

Diversamente, gli attraversamenti delle infrastrutture a rete devono garantire le disposizioni del citato art. 21 (*Indirizzi per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture*) delle N.T.A. del P.A.I.

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire a questo Servizio di fornire il proprio contributo istruttorio, ex Capo VII del R.D. 523/1904, nell'ambito del presente procedimento, si richiede alla Società, delucidazioni riguardo alla prevista modalità di attraversamento in "staffaggio", attraverso apposita nota integrativa.

Il parere del Servizio del Genio Civile, ex Capo VII R.D. 523/1904, potrà essere rilasciato nelle successive fasi progettuali a seguito di presentazione di specifica istanza, una volta risolte le osservazioni sopra riportate.

Per eventuali informazioni pregasi contattare il Coordinatore del settore opere idrauliche e assetto idrogeologico, Dott. Ing. Enrico Gavaudò (tel. 070 6066937; mail: [egavaudo@regione.sardegna.it](mailto:egavaudo@regione.sardegna.it)) o il funzionario incaricato dell'istruttoria della pratica di che trattasi, Dott. Giuseppe Piras (tel. 070 6062415; mail: [giusepiras@regione.sardegna.it](mailto:giusepiras@regione.sardegna.it)).

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

*(art. 30, c. 4 della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii.)*

**Dott. Ing. Costantino Azzena**

*(firmato digitalmente)*

**Siglato da :**

GIUSEPPE PIRAS

ENRICO GAVAUDO



Firmato digitalmente da  
Costantino Azzena  
19/04/2024 13:09:47